



COMUNE DI MONTERIGGIONI
Provincia di Siena



ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO

DISCIPLINARE

REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con delibera di G.C. n. 61 del 27.03.2025

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente disciplinare regola la circolazione dei veicoli all'interno della cinta muraria del Castello di Monteriggioni, definita Z.T.L. CASTELLO DI MONTERIGGIONI, che è stata individuata dalla Giunta Comunale con delibera n. 198 del 11/04/1995, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute delle persone, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Il presente disciplinare costituisce, inoltre, un aggiornamento alle precedenti ordinanze n. 32 del 24/06/1995, n. 68 del 24/06/1998, n.30 del 01/07/2000, n. 31 del 30/04/2011, n. 32 del 04/05/2011 e n. 63 del 09/07/2016 che disciplinano l'accesso e la circolazione all'interno della Z.T.L.

Le vie e le piazze costituenti la Zona a Traffico Limitato sono riportate nella planimetria allegata al presente disciplinare (All.1).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, numero 54, del D. Lgs. 30.04.92 n° 285, cosiddetto "Codice della Strada", per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende *"l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli"*.

Nel contesto specifico, l'obiettivo del presente disciplinare è legato non solo alla riduzione del tasso di inquinamento atmosferico ma anche alla tutela della monumentalità e rilevanza architettonica dei luoghi, nonché alla qualità del riposo dei cittadini residenti, rendendo la Z.T.L. uno strumento indispensabile per regolare i flussi veicolari in un piccolo centro storico come quello del Castello di Monteriggioni.

ART. 2

DELIMITAZIONI DELLE AREE - CENTRO STORICO

2.1 LA Z.T.L. CASTELLO DI MONTERIGGIONI

L'area individuata come "Z.T.L. Castello di Monteriggioni" (di seguito Z.T.L.), istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 11/04/1995, viene individuata come segue:

- Piazza Dante Alighieri (già Piazza Roma);
- Via I Maggio;
- Piazza I Maggio;
- Vicolo Stretto;
- Largo Fontebranda;
- Via G. Matteotti;
- Via Ava dei Lambardi (già Via Dante Alighieri);
- Vie del Tricolore (già Via Gramsci);

Nella Z.T.L. vige il divieto di circolazione e di sosta tutti i giorni dell'anno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, per tutti i veicoli sprovvisti di regolare permesso, fatti salvi i casi e le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto come previsto dai successivi articoli.

Le aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli all'interno della Z.T.L. sono Piazza I° Maggio e Largo Fontebranda, per una capienza complessiva di circa n. 23 posti auto.

I titolari di permessi di sosta appartenenti alla categoria RESIDENTI, qualora non risultassero disponibili gli spazi di sosta quantificati come sopra, avranno la possibilità di far sostare i propri mezzi c/o il parcheggio gestito dalla MAD 1213 srl ubicato in prossimità della cinta muraria.

Il transito dei veicoli deve avvenire a velocità ridotta ed adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo agli utenti della strada, considerata anche la particolare conformazione urbanistica

e viaria del centro storico Castello di Monteriggioni; la sosta dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e secondo le modalità fissate da ogni singola autorizzazione.

Il transito dei velocipedi (biciclette, monopattini,...) in Z.T.L. è consentito solo se spinte a mano mentre è sempre vietato l'accesso agli animali da soma e da tiro.

ART. 3 ORARI DEI DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI

3.1 - Z.T.L. NON ATTIVA: Accesso consentito a tutti i veicoli, anche a quelli non autorizzati.

In particolari condizioni di necessità ed urgenza i varchi potranno essere spenti ed in presenza del messaggio "Z.T.L. NON ATTIVA" l'accesso alla Z.T.L. sarà consentito anche ai veicoli non autorizzati.

3.2 - Z.T.L. ATTIVA: Accesso riservato ai soli veicoli autorizzati.

Tutti i giorni con orario 00:00 – 24:00 i varchi saranno attivi ed in presenza del messaggio "Z.T.L. ATTIVA" l'accesso alla Z.T.L. è limitato ai soli veicoli autorizzati.

3.3 – BLOCCO - Z.T.L. ATTIVA: Accesso riservato ai soli veicoli di emergenza e FF.OO. ed eventuali altri veicoli autorizzati.

Livello da attivare in caso di manifestazioni ed eventi di altra natura.

I titoli abilitanti al transito ed alla sosta sono rilasciati con validità temporale e secondo le previsioni riportate nelle schede tecniche di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente disciplinare.

Al Settore Polizia Municipale, sulla base della normale discrezionalità amministrativa e per specifiche esigenze, è concessa la facoltà di:

- negare il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nella Z.T.L. o sospendere temporaneamente la validità di quelli già concessi, compreso anche il caso in cui sia stato riscontrato un abuso rispetto al normale utilizzo;
- negare il rilascio di permessi di circolazione e sosta nella Z.T.L. nel caso in cui le richieste di accesso in deroga si ripetano con cadenza eccessiva rispetto alla temporaneità del permesso precedente, così come potrà farlo nel caso in cui sia possibile adeguare l'accesso alle fattispecie consentite.
- Autorizzare il transito di veicoli in caso di comprovata e documentata urgenza. In tali casi dovrà essere comunicato, compilando apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e reperibile sul sito internet del comune (<http://www.comune.monteriggioni.si.it>), l'elenco delle targhe di cui si fa richiesta di inserimento nella lista bianca. La comunicazione deve essere inviata, anticipatamente o comunque entro 48 ore dal transito, all'indirizzo di posta elettronica dedicato (ztl@comune.monteriggioni.si.it) che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.

ART. 4 DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLA Z.T.L.

L'accesso alla Z.T.L. è consentito agli utenti che possiedono i requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Gli aventi diritto dovranno richiedere l'autorizzazione al transito e/o alla sosta utilizzando i modelli allegati (con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445) e appositamente predisposti in funzione della categoria di appartenenza. Gli stessi potranno ottenere l'autorizzazione per un numero di autoveicoli e/o numero di motoveicoli/ciclomotori corrispondente a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente disciplinare.

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo quelli:

- a) appartenenti ad uno dei componenti il nucleo familiare residente;
- b) di proprietà del coniuge o di parenti di 1° o 2° grado o affine di 1° grado;
- c) in leasing, a noleggio a lungo termine, con contratto di comodato intestato ad un componente il nucleo familiare residente;
- d) nella disponibilità di ditta della quale il residente risulti titolare o dipendente e sia stato affidato in uso esclusivo all'avente diritto al permesso;
- e) nella disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 del Codice della Strada e art. 247 *bis*, D.P.R. n. 495/1992.

Tale annotazione non è obbligatoria per i veicoli appartenenti ad un familiare convivente.

Il rilascio di un permesso comporta automaticamente l'inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nel database del sistema di videocontrollo della Z.T.L. (c.d. *white list*).

Il venir meno, durante il periodo di validità, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, provoca la decadenza del permesso con obbligo di restituzione al Settore Polizia Municipale.

In caso di smarrimento o sottrazione, il titolare del permesso potrà chiedere un duplicato che manterrà la validità di quello sostituito, previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente.

In caso di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione del permesso deteriorato e manterrà la validità di quello sostituito.

Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Municipale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistono più i requisiti per il mantenimento del permesso, si procederà all'immediata revoca d'ufficio.

Le targhe inserite nel database saranno esclusivamente quelle riportate sul permesso: il titolare dello stesso è quindi tenuto, se non vuole incorrere in sanzioni ai sensi del vigente Codice della Strada, a comunicare tempestivamente e comunque entro 48 ore al Settore Polizia Municipale qualunque variazione relativa ai numeri di targa ed a richiedere la sostituzione del permesso in proprio possesso con uno sostitutivo aggiornato, previa presentazione della documentazione richiesta.

In tali casi deve essere sempre riconsegnato all'Ufficio Polizia Municipale il precedente permesso.

Il sistema di videocontrollo rileva, mediante telecamere in grado di leggere i numeri di targa, il transito dei veicoli dal varco controllato elettronicamente (Porta Franca o Romea): le targhe vengono confrontate con il database dei veicoli autorizzati, conseguentemente i veicoli non autorizzati saranno sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada.

È vietato l'accesso in Z.T.L. agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, agli autocaravan ed assimilabili (roulotte, camper, case mobili, ecc.), agli autobus, ad esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni. Al riguardo è già stata predisposta idonea segnaletica di divieto di transito a tali categorie la cui circolazione all'interno ed all'esterno di tale area è resa particolarmente difficoltosa dalla conformazione urbanistica e viaria del centro storico Castello di Monteriggioni.

All'interno della Z.T.L. il permesso deve essere esposto in originale e posizionato ben visibile nella parte anteriore del veicolo (parabrezza, cruscotto) in modo tale da consentire la lettura corretta dei dati contenuti: la mancata esposizione o la visibilità parziale del permesso equivalgono all'inesistenza dello stesso, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste ai sensi del vigente Codice della Strada.

Il permesso deve sempre essere esibito, quando richiesto, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. del 30.4.1992 n. 285.

Il Centro di Controllo Z.T.L. provvede a disabilitare le targhe dei veicoli non più in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla Z.T.L.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. del Castello di Monteriggioni, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

L'utilizzo del permesso in modo difforme da quanto previsto dal presente disciplinare e dalle Ordinanze di regolamentazione della circolazione in Z.T.L. costituisce violazione, che viene punita, oltre che dalle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada ed eventualmente dal Codice Penale, con le sanzioni previste dal presente disciplinare, ovvero con la sospensione della validità del permesso, come successivamente disciplinato all'art.12.

Nei casi sopra indicati l'agente accertatore provvede al ritiro immediato del permesso contestualmente all'accertamento della violazione. Il periodo di sospensione del permesso avrà inizio dal giorno del ritiro dello stesso.

L'Ufficio Polizia Municipale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del permanere in essere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del permesso.

ART. 5 **LISTA BIANCA (WHITE LIST)**

5.1 Lista bianca

Per particolari categorie di veicoli è predisposta una "lista bianca", ovvero un database contenente i numeri di targa, che autorizza l'accesso e la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, tra quelle previste dal presente disciplinare.

Le targhe sono inserite nella lista bianca permanente previa comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale da parte dei soggetti interessati.

5.2 Categorie esenti da permesso

In deroga ai divieti inseriti nel presente disciplinare, è consentito l'accesso e la circolazione all'interno della Z.T.L. Castello di Monteriggioni ai seguenti veicoli, senza esposizione di permesso, purché siano evidenti i simboli istituzionali, le scritte o altri segnali distintivi esterni o interni al veicolo (elenco non esaustivo):

- Polizia Municipale;
- Polizia di Stato;
- Carabinieri e Carabinieri Forestali;
- Guardia di Finanza;
- Polizia Penitenziaria;
- Polizia Provinciale;
- FF.AA.;
- Vigili del Fuoco;
- Protezione Civile
- Vigilanza Privata;
- Autorità Giudiziaria;
- Ministeri;
- ASL;
- Veicoli in uso e/o di proprietà del Comune di Monteriggioni;

- Enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fognature, telefonia, trasporto pubblico, raccolta rifiuti urbani.
- Poste Italiane;
- Società partecipata M.A.D. 1213 s.r.l.

La sosta, per tutte le categorie di veicoli di cui al presente articolo, è ammessa durante l'espletamento di servizi di istituto e non deve costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione.

La comunicazione delle targhe è comunque obbligatoria in quanto costituisce titolo per l'inserimento all'interno della lista bianca.

L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato, deve comunque inviare, su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e reperibile sul sito internet del comune (<http://www.comune.monteriggioni.si.it>), l'elenco delle targhe di cui si fa richiesta di inserimento nella lista bianca.

La comunicazione deve essere inviata, anticipatamente o comunque entro 48 ore dal transito, all'indirizzo di posta elettronica dedicato (ztl@comune.monteriggioni.si.it) che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada.

I seguenti veicoli sono autorizzati a transitare e a sostare all'interno della Z.T.L. previa apposita comunicazione da presentare anticipatamente e comunque entro 48 ore dal transito, all'indirizzo di posta elettronica dedicato (ztl@comune.monteriggioni.si.it), indicando la targa del veicolo, l'orario di accesso, la motivazione e la documentazione attestante la necessità di transitare e sostare all'interno della Z.T.L. che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria:

- a) veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui art. 188 del Codice della Strada ed art. 381 del relativo Regolamento di attuazione).
- b) veicoli adibiti a servizi funebri;
- c) veicoli utilizzati per prestazione di servizi vari (matrimoni, manifestazioni autorizzate, eventi vari, ecc.);
- d) veicoli ad uso dei Medici in visita domiciliare urgente che espongono il relativo contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici;
- e) veicoli ad uso dei clienti di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), ricadenti all'interno della Z.T.L.

ART. 6 RILASCIO DEI PERMESSI

Il rilascio del permesso avverrà a seguito di istanza in bollo (come previsto dall'art.3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.), salvo i casi di esenzione, da compilare utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Polizia Municipale che verificherà, anche successivamente al rilascio, la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

L'istanza è composta da:

- modulo di richiesta prestampato per ogni categoria di utenti;
- copia del documento di riconoscimento;
- copia della carta di circolazione del mezzo per il quale si richiede il permesso di transito;
- autocertificazione dello Stato di Famiglia per i residenti nella Z.T.L.;
- copia del contratto di locazione o affitto di immobile e/o di detenzione ad altro titolo;
- tutta eventuale altra documentazione utile ai fini del rilascio.

Tutti i permessi descritti nel presente disciplinare costituiscono titolo per l'accesso e/o la sosta nella Z.T.L.

La domanda per la richiesta del rilascio del permesso, una volta compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata all'Ufficio Polizia Municipale corredata degli eventuali allegati, utilizzando una delle seguenti modalità:

- consegna brevi manu all'Ufficio Polizia Municipale;
- invio dell'istanza alla casella di posta elettronica certificata: comunemonteriggioni@postacert.toscana.it
- invio dell'istanza a specifica casella e-mail dedicata: ztl@comune.monteriggioni.si.it;

Il rilascio del permesso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza a cura dell'Ufficio Polizia Municipale, dove potrà essere ritirato, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'Ufficio Polizia Municipale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa: in tal caso, il termine di 15 giorni entro i quali l'ufficio dovrà provvedere al rilascio, decorreranno dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

L'Ufficio Polizia Municipale potrà procedere, anche successivamente al rilascio, a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti all'esito delle quali, accertata l'eventuale insussistenza dei requisiti, o non provvederà al rilascio o ritirerà il permesso eventualmente già rilasciato rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni, anche di natura penale, previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Per il rilascio di duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento ed il nuovo permesso sarà rilasciato previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio.

In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del permesso rilasciato, il duplicato verrà emesso, previa richiesta in carta libera, e non saranno dovuta l'imposta di bollo.

ART. 7 TIPOLOGIE E DOCUMENTI NECESSARI RILASCIO DEL PERMESSO

L'istanza, come già indicato nel precedente articolo, dovrà essere predisposta su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Monteriggioni (www.comune.monteriggioni.si.it) e disponibile presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve avere la documentazione in regola con le norme del C.D.S. e con le eventuali norme antinquinamento, qualora adottate dall'Ente.

Si precisa che in caso di:

- variazione della targa;
- aggiornamento della carta di circolazione;
- variazioni della residenza; dimora o sede legale all'interno delle aree di Z.T.L.;
- variazione di qualsiasi altro dato utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e comunque entro 48 ore al Settore Polizia Municipale qualunque variazione relativa ai numeri di targa ed a richiedere la sostituzione del permesso in proprio possesso con uno sostitutivo aggiornato, previa presentazione della documentazione attestante la variazione, direttamente all'Ufficio Polizia Municipale o tramite indirizzo di posta elettronica dedicato (ztl@comune.monteriggioni.si.it).

L'Ufficio Polizia Municipale può rilasciare il permesso ad altre categorie di utenti non regolamentate dal presente disciplinare per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele.

Le **tipologie di permesso** per l'accesso alla ZTL sono di seguito sinteticamente riassunte:

TIPOLOGIE DI PERMESSI

LISTA BIANCA (White List) (vedi ART.5)

In deroga ai divieti inseriti nel presente disciplinare, è consentito l'accesso e la circolazione all'interno della Z.T.L. Castello di Monteriggioni ed inserimento nella lista bianca, ai veicoli elencati all'art. 5 del presente disciplinare.

PERMESSI PERMANENTI (vedi ART. 8)

R	RESIDENTI/DIMORANTI AFFITTUARI
PNR	PROPRIETARI NON RESIDENTI
G	GARAGE/AREE DI SOSTA
ME	MEDICI
SPU	SERVIZI PUBBLICA. UTILITA'
D	DISABILI
CS	CARICO E SCARICO
C	COMMERCianti
RS	RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

PERMESSI TEMPORANEI (vedi ART. 9)

CM	CERIMONIE VARIE
M	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE
VS	VEICOLI SOSTITUTIVI
NR	NUOVI RESIDENTI
T	PERMESSI TEMPORANEI FINO A 3 GG
Z	PERMESSI TEMPORANEI PROLUNGATI PER OLTRE 3 GG
CE	CASI ECCEZIONALI
SR	STRUTTURE RICETTIVE

Nella **TABELLA** sotto riportata sono sinteticamente riassunte le informazioni relative alle varie tipologie di autorizzazione ammesse dal presente disciplinare:

- categorie autorizzazione;
- autorizzazione alla sosta;
- validità temporale;
- targhe associate;

TABELLA RIASSUNTIVA PER TIPOLOGIA

CATEGORIE AUTORIZZAZIONE	SOSTA	VALIDITA'	N° TARGHE AUTORIZZATE
RESIDENTI DIMORANTI/AFFITTUARI Tip. R	1 [^] mezzo h.24 senza limitazione oraria; 2 [^] e 3 [^] mezzo 30 minuti con esposizione del disco orario	QUINQUENNALE	3
PROPRIETARI NON RESIDENTI Tip. PNR	30 minuti con esposizione del disco orario	QUINQUENNALE	2
PROPRIETARI DI GARAGE O AREA PRIVATA IDONEA ALLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI TIP. G	Non consentita	QUINQUENNALE	In base alla disponibilità di garage/aree
MEDICI TIP. ME	60 minuti	QUINQUENNALE	1
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' TIP. SPU	consentita	QUINQUENNALE	
DISABILI TIP. D	---	Scadenza contrassegno	
CARICO E SCARICO TIP. CS	Max 30 minuti	QUINQUENNALE	5
COMMERCianti TIP. C	30 minuti con esposizione del disco orario	QUINQUENNALE	3
RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TIP. RS	30 minuti con esposizione del disco orario	QUINQUENNALE	3
CERIMONIE TIP. CM	massimo 3 ore	Vedi descrizione lett. a) art. 9	Vedi descrizione lett. a) art. 9
MANIFESTAZIONI TIP. M	massimo 3 ore	DURATA DELL'EVENTO	Vedi descrizione lett. b) art. 9
VEICOLI SOSTITUTIVI TIP. VS	Sulla base della tipologia del permesso originario	MAX 30 gg	1
NUOVI RESIDENTI TIP. NR	Consentito per le tipologie previste dal disciplinare	Max 15 gg	Sulla base della tipologia del permesso originario
PERMESSI TEMPORANEI FINO A 3 GG CONSECUTIVI TIP. T	massimo 8 ore	MAX 3 gg	massimo 2
PERMESSI TEMPORANEI PROLUNGATI PER OLTRE 3 GG TIP.Z	massimo 8 ore	FINO MAX 6 MESI	massimo 2
CASI ECCEZIONALI TIP. CE	Secondo casistica	Secondo casistica	1
CLIENTI DIRETTI A STRUTTURE RICETTIVE TIP. SR	15 minuti con esposizione del disco orario	DURATA DEL SOGGIORNO	1

ART. 8

PERMESSI PERMANENTI

8.1 Permesso con la dicitura “R” RESIDENTI IN Z.T.L.

Può essere rilasciato n.1 permesso per ogni nucleo familiare anagraficamente residente all'interno del Castello di Monteriggioni. Tale permesso è valido per il transito di tutte le targhe associate (fino ad un massimo di n.3), la sosta senza limiti di tempo per un solo veicolo e la sosta, consentita fino ad un massimo 30 minuti per operazioni di carico scarico di cose e/o di persone, con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario per le altre targhe associate al permesso.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 6 anni è consentita la sosta h. 24 fino a due targhe associate al permesso.

Il transito nelle strade sopra elencate è consentito contemporaneamente a tutti i mezzi riportati nel permesso esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose e di persone e a tal fine è ammessa la “fermata” ai sensi dell’art.157 lettera b) C.d.S. mentre la sosta, come definita dall’art. 157 lettera c) del Codice della Strada, è limitata a 30’ (trenta minuti) con l’obbligo dell’esposizione del disco orario nelle aree a ciò destinate (Piazza I Maggio e Largo Fontebranda) e senza creare intralcio alla circolazione.

Tipologia “R” - RESIDENTI Z.T.L.	
Transito	Sempre Consentito (tranne in caso di manifestazioni e di ordinanze temporanee di modifiche alla circolazione)
Sosta/Fermata	Consentita ad un solo veicolo senza limiti di tempo. I veicoli con targhe associate possono sostare per un massimo 30 minuti per operazioni di carico scarico di cose e/o di persone con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario.
Validità	5 anni dalla data del rilascio e comunque legata al mantenimento della residenza In presenza di figli minori fino al compimento dei 6 anni
n. targhe associate	3
Note	<u>Presenza di figli minori di 6 anni:</u> “Rilascio in duplice originale” <u>Residenti con più veicoli:</u> “Valido per la sosta di un veicolo h 24 e i veicoli associati massimo 30 minuti con esposizione disco orario

8.2 Permesso con la dicitura “PNR” (PROPRIETARI NON RESIDENTI DI IMMOBILI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.)

I soggetti non residenti nella Z.T.L. del centro storico cittadino, i quali siano pieni proprietari o usufruttuari di immobili o altre aree ubicate all'interno della Z.T.L., hanno diritto ad n.1 permesso (max 2 targhe) di transito e sosta limitata a 30' con l'obbligo dell'esposizione del disco orario nelle aree a ciò destinate (Piazza I Maggio e Largo Fontebranda) o in prossimità dell'abitazione senza creare intralcio alla circolazione, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria.

Per ogni immobile verrà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari/usufruttuari.

Tipologia “PNR” - PROPRIETARI NON RESIDENTI Z.T.L.	
Transito	Sempre Consentito (tranne in caso di manifestazioni e di ordinanze temporanee di modifiche alla circolazione)
Sosta/Fermata	Consentita massimo 30 minuti per operazioni di carico scarico di cose e/o di persone con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario.
Validità	5 anni dalla data del rilascio e comunque legato alla proprietà dell'immobile
n. targhe associate	2
Note	Proprietari con un veicolo: <i>“Sosta consentita massimo 30 minuti con esposizione di disco orario”</i> Proprietari con più veicoli: <i>“Sosta consentita con un solo veicolo massimo 30 minuti con esposizione di disco orario”</i>

8.3 Permesso con la dicitura “G” (GARAGE/AREE PRIVATE DI SOSTA all'interno della Z.T.L.)

I soggetti sia residenti che non residenti nella Z.T.L. del centro storico cittadino, i quali abbiano la disponibilità di garage o area privata idonea allo stazionamento dei veicoli hanno diritto ad n.1 permesso (max 2 targhe) di solo transito all'interno della Z.T.L..

Tipologia “G” - PROPRIETARI GARAGE/AREE PRIVATE DI SOSTA	
Transito	Sempre Consentito (tranne in caso di manifestazioni e di ordinanze temporanee di modifiche alla circolazione)
Sosta/Fermata	Non consentita
Validità	5 anni dalla data del rilascio e comunque legato alla proprietà del garage/ o area privata idonea allo stazionamento dei veicoli
n. targhe associate	In base al n. disponibile di garage/aree
Note	In presenza di più veicoli: <i>“Rilascio in n. ___ originali”</i>

8.4 Permesso recante la dicitura “ME” (MEDICI)

Viene rilasciato ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medicina generale e pediatria), medici sostituti, medici specialisti, veterinari, che abbiano assistiti residenti e/o dimoranti nella Z.T.L. o la titolarità di studio medico/ambulatorio all'interno della Z.T.L. o ai farmacisti per eventuali consegne d'urgenza a domicilio di medicinali ed apparecchiature, è concessa la possibilità di circolare e sostare, senza creare pericolo e/o intralcio alla circolazione, per un tempo massimo di un'ora, previa esposizione, sul lato anteriore del veicolo (parabrezza, cruscotto), in modo ben visibile e tale da consentirne la lettura corretta del contrassegno rilasciato dagli ordini professionali, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.

Per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che non sono in possesso del permesso di cui al presente articolo dovranno comunicare, entro le 48 ore successive al transito, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it), inserendo i seguenti dati: indirizzo del paziente o luogo di intervento, targa del veicolo, numero di iscrizione all'ordine professionale, data ed orario di accesso, che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada.

Tipologia “ME” - MEDICI	
Transito	Sempre
Sosta/Fermata	Consentita massimo 60 minuti
Validità	5 anni dalla data del rilascio
n. targhe associate	2
Note	<i>“Sosta consentita massimo 1 ora”</i>

8.5 Permesso recante la dicitura “S.P.U.” (SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’)

Sono compresi in questa tipologia di permesso i veicoli adibiti all’esercizio ed alla manutenzione di tutti i servizi pubblici essenziali e sociali: Amministrazioni Pubbliche, Aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (es. non esaustivi: telecomunicazioni, distribuzione gas, fornitori di energia elettrica, servizi postali, ecc.), i veicoli dell’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e similari, vigilanza privata, società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con l’amministrazione comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità.

Saranno rilasciati permessi per la circolazione in numero limitato e adeguato al servizio.

Ai fini dell’inserimento nella lista degli autorizzati all’accesso in Z.T.L., dovrà essere presentato apposito elenco, da parte dell’ente di appartenenza, corredato di tutti gli elementi essenziali dei veicoli, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it), all’Ufficio Polizia Municipale.

L’inserimento nel database dei numeri di targa permette il transito dal varco di accesso controllato automaticamente dal sistema senza il rischio di incorrere in sanzioni; tuttavia condizione necessaria affinché il veicolo possa sostare all’interno della Z.T.L. è che lo stesso sia riconoscibile “a vista” ovvero che sulla carrozzeria del veicolo siano applicati i loghi degli enti o delle società summenzionate.

In caso contrario, ovvero se il veicolo non sarà riconoscibile da parte degli organi di controllo di polizia stradale, si incorrerà in una sanzione amministrativa prevista dal vigente codice della strada.

Qualora, per motivi di urgenza, l’accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall’accesso, l’ente proprietario del veicolo, tramite il suo legale rappresentante, dovrà regolarizzare il transito comunicandolo mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it), specificando targa, giorno e orario di accesso, motivo dell’urgenza e destinazione, che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada.

Tipologia “SPU” – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’	
Transito	Sempre
Sosta	Consentita per tutto il tempo della durata dell’intervento/servizio
Validità	5 anni
n. targhe associate	-
Note	

8.6 Permesso disabili recante la dicitura “D”

I soggetti, sia residenti che non residenti nel Comune di Monteriggioni, in possesso del contrassegno europeo per disabili (CUDE), possono richiedere il rilascio di un permesso (max 2 targhe) di transito e sosta all'interno della Z.T.L. per il periodo corrispondente alla validità del permesso suddetto, al fine di evitare la comunicazione ed il conseguente inserimento nella lista degli autorizzati, ogni volta che intende accedere alla ZTL.

Tipologia “D” - DISABILI	
Transito	Sempre
Sosta/Fermata	Sempre
Validità	Corrispondente alla data di scadenza del contrassegno
n. targhe associate	1
Note	<i>“Valido fino alla scadenza del contrassegno”</i>

8.7 Permesso recante la dicitura “CS” (CARICO E SCARICO)

Il carico e scarico merci è autorizzato all'interno della Z.T.L. nelle seguenti fasce orarie:

GIORNI FERALI dalle ore **07:00** alle ore **11:00**

GIORNI FESTIVI **NON CONSENTITO**

La sosta potrà essere effettuata, senza arrecare intralcio alla circolazione ed a motore spento, laddove non sia vietata e non arrechi intralcio alla circolazione, per il tempo indicato nel presente disciplinare tecnico e procedurale.

In ogni caso, è obbligatorio indicare l'orario di inizio della sosta operativa mediante utilizzo del disco orario.

Tipologia “CS” – CARICO E SCARICO	
Transito	Dalle ore 7,00 alle ore 11,00 (11:00 orario di uscita) Solo nei giorni feriali
Sosta/Fermata	Max 30 minuti
Validità	5 anni
n. targhe associate	5
Note	<i>“Valido per la sosta per operazioni di carico e scarico merci per un max di 30 minuti con esposizione del disco orario”</i>

8.8 Permesso Commercianti recante la dicitura “C”

Appartengono a questa tipologia di permesso i titolari o aventi titolo di attività commerciali, poste all'interno della ZTL, che per esigenze legate all'attività svolta necessitano di accedere per operazioni di carico scarico di “cose” per un massimo di 30 minuti con le modalità della tabella che segue.

Tipologia “C” – COMMERCANTI	
Transito	Giorni feriali: dalle 7,00 alle 11,00 (11:00 orario di uscita) Giorni festivi: dalle 7,00 alle 9,00 (9:00 orario di uscita)
Sosta/Fermata	Consentita massimo 30 minuti per operazioni di carico scarico di “cose” con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario
Validità	5 anni dalla data del rilascio
n. targhe associate	3
Note	<i>“Valido per la sosta per operazioni di carico e scarico merci per un max di 30 minuti con esposizione del disco orario”</i>

8.9 Permesso Ristorazione e Somministrazione recante la dicitura “RS”

Appartengono a questa tipologia di permesso i titolari o aventi titolo di attività ristorazione e somministrazione o di vendita di prodotti alimentari, poste all'interno della ZTL, che per esigenze legate all'attività svolta necessitano di accedere, in diverse fasce orarie, per operazioni di carico scarico di “cose” per un massimo di 30 minuti con le modalità meglio specificate nella tabella che segue.

Tipologia “RS” – RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE	
Transito	Tutti i giorni dalle: 7:00-9:00, 16:00-17:00, 23:00-01:00 Nei giorni feriali: anche dalle 9,00 alle 11,00 L'orario di uscita con il termine di ciascun periodo
Sosta/Fermata	Consentita massimo 30 minuti per operazioni di carico scarico di cose con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario
Validità	5 anni dalla data del rilascio
n. targhe associate	3
Note	<i>“Valido per la sosta per operazioni di carico e scarico merci per un max di 30 minuti con esposizione del disco orario”</i>

ART. 9 PERMESSI TEMPORANEI

È possibile accedere temporaneamente alla Z.T.L. anche con i veicoli sprovvisti di una delle autorizzazioni di cui all'art.8 e ss. del presente disciplinare, per esigenze specifiche che richiedano l'ingresso e la sosta del veicolo per le attività non contemplate nell'art. 5.

Si tratta di accessi di durata breve nell'arco della giornata che vengono ammessi qualora sussista eccezionalmente un'effettiva necessità di accedere alla Z.T.L. con un veicolo per motivazioni contingenti legate principalmente alla necessità di effettuare operazioni di carico e scarico non programmate, per celebrazioni religiose (matrimoni, battesimi, funerali...), per manifestazioni autorizzate (festa medievale, eventi estivi e/o invernali, allestimento sala mostre...) e per ogni altra necessità che sarà valutata a discrezione del Settore Polizia Municipale.

Perché la comunicazione sia valida l'accesso autorizzato, essa deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall' Ufficio Polizia Municipale e comunicata, con almeno 48 ore di anticipo salvo i casi disciplinati nelle specifiche tabelle mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it), dichiarando:

- il motivo per il quale si rende necessario l'accesso provvisorio,
- i dati anagrafici di colui che effettua la comunicazione;
- la targa del veicolo con il quale verrà effettuato l'accesso;
- il giorno e la fascia oraria.

La comunicazione è valida per una singola targa.

Il numero massimo dei permessi giornalieri ottenibili annualmente per il medesimo veicolo è pari a 15 (quindici).

Qualora vi sia la necessità di accedere un numero maggiore di volte durante l'anno, dovrà essere inoltrata una richiesta, che sarà valutata a discrezione dell'Ufficio Polizia Municipale, per

l'ottenimento di un permesso con validità secondo le categorie descritte nel presente disciplinare.

Di norma l'accesso è accordato nella fascia oraria 08.00-17.00 salvo diverse disposizioni disciplinate nelle apposite tabelle.

Eventuali casi straordinari saranno valutati ed eventualmente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

9.1 Permesso recante la dicitura "CM" (CERIMONIE battesimi, matrimoni, funerali, etc)

L'accesso e l'eventuale sosta sono consentiti per raggiungere i luoghi della Z.T.L. ove si svolgono cerimonie quali battesimi, matrimoni o funerali.

Per i battesimi è esclusivamente consentito l'accesso ad un veicolo in uso ai genitori e la sosta per la durata della cerimonia.

Per i matrimoni è consentito: l'accesso ad un massimo di 2 veicoli per gli sposi, di cui uno autorizzato alla sosta, anche in Piazza Dante Alighieri, per tutta la durata della cerimonia e l'altro solo per raggiungere il luogo della cerimonia.

Fotografo, musicista, fioraio ecc. potranno accedere e sostare per massimo 30 minuti per le operazioni di carico e scarico.

Per le cerimonie funebri è consentito l'accesso e la sosta, anche in Piazza Dante Alighieri, oltre al carro funebre, al massimo a 2 veicoli a scelta dei familiari, per tutta la durata della cerimonia.

L'utente dovrà redigere la richiesta su apposito modulo predisposto dall' Ufficio Polizia Municipale che dovrà essere inoltrato, almeno con 48 ore di anticipo, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it)

Di norma l'accesso è accordato nella fascia oraria 08.00-18.00 per un massimo di tre ore.

Tipologia "CM" – CERIMONIE	
Transito	Consentito
Sosta/Fermata	Consentita max 3 ore
Validità	Vedi descrizione lett. a) art. 9
n. targhe associate	Vedi descrizione lett. a) art. 9
Note	

9.1 Permesso recante la dicitura "M" (MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE)

L'accesso e l'eventuale sosta sono consentiti per raggiungere i luoghi della Z.T.L. ove si svolgono manifestazioni autorizzate quali fiere, mercati, spettacoli vari per il carico e scarico delle merci.

Gli organizzatori dovranno redigere la richiesta su apposito modulo predisposto dall' Ufficio Polizia Municipale che dovrà essere comunicata, almeno con 48 ore di anticipo, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it).

L'accesso e la sosta potranno essere effettuati esclusivamente con i veicoli indispensabili ai titolari di una concessione di suolo pubblico o di un'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, fiera, mercato ecc.

Di norma l'accesso è accordato nella fascia oraria 08.00-18.00

Tipologia “M” – MANIFESTAZIONI	
Transito	Consentito
Sosta/Fermata	Consentita
Validità	Vedi descrizione lett. b) art. 9
n. targhe associate	Vedi descrizione lett. b) art. 9
Note	

9.2 Permesso recante la dicitura “VS” (VEICOLI SOSTITUTIVI)

Il permesso viene rilasciato in sostituzione di un’autorizzazione rilasciata in precedenza ma il cui veicolo associato è temporaneamente indisponibile (incidente, guasto, manutenzione ecc).

I limiti d’uso e le deroghe ammesse dal permesso temporaneo sono analoghe al permesso temporaneamente sostituito.

I permessi di questa tipologia verranno accordati fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.

Perché la richiesta sia valida essa deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’ Ufficio Polizia Municipale e comunicata, almeno con 48 ore di anticipo, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it).

Tipologia “VS” - VEICOLI SOSTITUTIVI	
Transito	Consentito
Sosta/Fermata	Sulla base della tipologia del permesso originario
Validità	Max 30 gg
n. targhe associate	1
Note	

9.3 Permesso recante la dicitura “NR” (NUOVI RESIDENTI)

Il permesso è rilasciato temporaneamente a coloro che effettuano un cambio di residenza con nuova residenza in Z.T.L. e per i quali la pratica non si è conclusa.

Il permesso temporaneo ha la validità di 15 giorni ed ha le stesse caratteristiche dei permessi rilasciati ai residenti.

Perché la richiesta sia valida essa deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’ Ufficio Polizia Municipale e comunicata, almeno con 48 ore di anticipo, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it).

Tipologia “NR” – NUOVI RESIDENTI	
Transito	Consentito
Sosta/Fermata	Consentito per le tipologie previste dal disciplinare
Validità	15 gg
n. targhe associate	Numero da stabilire sulla base del disciplinare
Note	

9.5 Permessi temporanei fino a tre giorni “T” (PERMESSI TEMPORANEI FINO A 3 GG”

Si tratta di permessi di durata circoscritta e limitata alle effettive necessità fino a 3 giorni che vengono rilasciati qualora sussista una documentata necessità di accedere e sostare all’interno della Z.T.L.

con un veicolo (fino ad un max di due) per una fra le seguenti motivazioni:

- a) lavori edili e/o stradali;
- b) traslochi;
- c) altre necessità valutabili caso per caso.

Di norma l'accesso è accordato nella fascia oraria 08.00-17.00.

La domanda per il rilascio del permesso deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Polizia Municipale e comunicata, almeno con 48 ore di anticipo, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it); il richiedente deve necessariamente dichiarare:

- 1) il motivo per il quale si richiede il permesso provvisorio;
- 2) i dati anagrafici del richiedente e della persona beneficiaria dell'autorizzazione;
- 3) le targhe dei mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione al transito e/o alla sosta.

I limiti d'uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta, secondo le effettive necessità, e sono riportati per esteso sul permesso assieme al numero di targa del veicolo autorizzato; il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato non ha validità con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Il permesso consente il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali, delle attrezzature o per effettuare le operazioni tecniche per le quali il mezzo è utilizzato (es. traslochi).

La richiesta di accesso per i veicoli avente massa superiore a 3,5 t sarà valutata di volta in volta e potrà essere negata a discrezione del Settore Polizia Municipale e, ove ritenuto necessario, essere rilasciata dietro corresponsione di polizza fideiussoria a garanzia degli eventuali danni arrecati alle pavimentazioni, agli immobili ed altri arredi pubblici.

L'istanza dovrà inoltre specificare gli estremi del titolo abilitativo dei lavori (Cila, Scia, Permesso a costruire e/o ogni altro titolo comprovante la necessità dell'accesso

Tipologia "T" – PERMESSI TEMPORANEI FINO A 3 GG	
Transito	Solo giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 17:00
Sosta/Fermata	Consentita max 8 ore.
Validità	Fino a 3 gg
n. targhe associate	massimo 2
Note	

9.6 Permessi temporanei prolungati

Si tratta di permessi di durata circoscritta e limitata alle effettive necessità superiore a 3 giorni ma inferiore a 6 mesi (eventualmente rinnovabili) che vengono rilasciati qualora sussista una documentata necessità di accedere e sostare all'interno della Z.T.L. con un veicolo (fino ad un max di due) per una fra le seguenti motivazioni:

- a) lavori edili e/o stradali;
- b) traslochi;
- c) altre necessità valutabili caso per caso.

Di norma l'accesso è accordato nella fascia oraria 08.00-17.00.

La domanda per il rilascio del permesso deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'

Ufficio Polizia Municipale e comunicata, almeno con 48 ore di anticipo, mediante posta elettronica dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it); il richiedente deve necessariamente dichiarare:

- 1) il motivo per il quale si richiede il permesso provvisorio;
- 2) i dati anagrafici del richiedente e della persona beneficiaria dell'autorizzazione;
- 3) le targhe dei mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione al transito e/o alla sosta.

I limiti d'uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta, secondo le effettive necessità, e sono riportati per esteso sul permesso assieme al numero di targa del veicolo autorizzato; il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato non ha validità con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Il permesso consente il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali, delle attrezzature o per effettuare le operazioni tecniche per le quali il mezzo è utilizzato (es. traslochi).

La richiesta di accesso per i veicoli avente massa superiore a 3,5 t sarà valutata di volta in volta e potrà essere negata a discrezione del Settore Polizia Municipale e, ove ritenuto necessario, essere rilasciata dietro corresponsione di polizza fideiussoria a garanzia degli eventuali danni arrecati alle pavimentazioni, agli immobili ed altri arredi pubblici.

L'istanza dovrà inoltre specificare gli estremi del titolo abilitativo dei lavori (Cila, Scia, Permesso a costruire e/o ogni altro titolo comprovante la necessità dell'accesso).

Tipologia "Z" – PERMESSI TEMPORANEI PROLUNGATI PER OLTRE 3 GG	
Transito	Solo giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 17:00
Sosta/Fermata	Consentita max 8 ore.
Validità	MAX 6 MESI
n. targhe associate	massimo 2
Note	

9.7 Permesso per casi eccezionali

Si tratta di accessi imprevisti di breve durata nell'arco della giornata legati ad una improrogabile necessità di accedere alla Z.T.L. con un veicolo per motivazioni contingenti e non disciplinati dalle casistiche sopra riportate. Per tali casi è ammessa la comunicazione, per il rilascio del permesso, comunque entro 48 ore dal transito. La comunicazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dedicato (ztl@comune.monteriggioni.si.it) che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.

Permesso recante la dicitura "CE" (CASI ECCEZIONALI)

Tipologia "CE" - CASI ECCEZIONALI	
Transito	Consentito
Sosta/Fermata	Consentita
Validità	Giornaliero
n. targhe associate	1
Note	

9.8 Permesso per raggiungere gli alberghi ed altre strutture ricettive

I clienti diretti agli alberghi ed alle attività ricettive situate all'interno della Z.T.L., purché provvisti di prenotazione, sono autorizzati a raggiungere l'albergo o l'attività ricettiva esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli per max 15' con esposizione, in modo chiaro e ben visibile, del disco orario e della copia della prenotazione sulla parte anteriore del veicolo (parabrezza; cruscotto).

Effettuate tali operazioni, il veicolo dovrà essere immediatamente spostato nelle aree esterne ove è consentita la sosta o nelle aree private interne alla ZTL a disposizione della struttura di accoglienza.

È fatto obbligo al cliente o, alternativamente, all'albergatore e/o titolare della struttura di trasmettere, tramite apposita modulistica predisposta dall' Ufficio Polizia Municipale, preventivamente e comunque entro le 48 ore dall'accesso, a mezzo e-mail dedicata (ztl@comune.monteriggioni.si.it), la targa del veicolo del cliente e la durata del soggiorno, che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada.

Sarà, comunque, cura dello stesso albergatore informare opportunamente il cliente di quanto riportato nel presente disciplinare al fine di evitargli eventuali sanzioni.

Permesso recante la dicitura "SR" (STRUTTURE RICETTIVE)

Tipologia "SR" - STRUTTURE RICETTIVE	
Transito	Consentito
Sosta/Fermata	Consentita per Carico e Scarico bagagli max 15 minuti
Validità	Per il periodo di permanenza nella struttura
n. targhe associate	1

ART. 10 RINNOVO DEI PERMESSI

Per il rinnovo dei PERMESSI l'utente dovrà presentare apposita richiesta compilando il modulo relativo alla categoria di appartenenza ENTRO 30 GIORNI PRECEDENTI LA SCADENZA.

In caso di mancata presentazione della richiesta di rinnovo DOPO I 60 GIORNI DALLA SCADENZA il sistema prevede la cancellazione automatica del/i numeri di targa dalla lista bianca.

In quest'ultimo caso, gli eventuali transiti all'interno della Z.T.L. saranno considerati come accessi non autorizzati e saranno sanzionati secondo il vigente Codice della Strada.

Il richiedente dovrà confermare, con propria dichiarazione di cui si assume la piena responsabilità, il permanere del possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo del permesso ovvero presentare nuova documentazione per le eventuali variazioni.

Il venir meno di uno o più requisiti che determinano il rilascio del permesso ne provoca la decadenza ed il titolare ha l'obbligo di restituirlo alla scadenza della validità o al venir meno dei requisiti necessari pena l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dal presente disciplinare.

Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.

A seguito di rinnovo del permesso ne sarà rilasciato un nuovo o sarà vidimato il precedente con timbro riportante la nuova scadenza per le categorie che prevedono tale adempimento.

ART. 11 SOSPENSIONE DEL CONTROLLO E/O DEL CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI DI ACCESSO

Le operazioni di tele-controllo elettronico possono essere sospese nei seguenti casi:

- per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il “sistema”, per la necessaria manutenzione dei suoi componenti;
- in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall’Autorità competente;
- nel caso di eventi in cui si prevede una limitata sospensione del servizio previa valutazione dell’Ufficio Polizia Municipale;
- in casi di particolare rilevanza e nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento motivato del Sindaco; in casi di emergenza ed urgenza il provvedimento potrà essere adottato dal Responsabile della Polizia Locale dandone tempestiva comunicazione al Sindaco;

La sospensione delle operazioni di tele-controllo sopracitate, non comportano la liberalizzazione del transito e della sosta all’interno della “Z.T.L.” se non espressamente autorizzata.

ART. 12 SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione o alterazione del permesso o di altre fattispecie di rilevanza penale, oltre alle sanzioni previste D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni, potrà dare luogo anche alla sospensione e/o revoca del permesso.

In particolare, le infrazioni sotto elencate comporteranno l’adozione dei seguenti provvedimenti:

- sospensione del permesso da 15 giorni ad un mese nei casi in cui venga rilevato:
- l’utilizzo di fotocopie al posto del permesso originale;
- l’utilizzo su un veicolo avente targa diversa da quella riportata sul permesso;
- l’utilizzo per attività diversa da quella per la quale il permesso è stato rilasciato;
- sospensione del permesso da un mese a tre mesi nei casi in cui venga rilevato:
- la contraffazione del permesso;
- l’alterazione dei contenuti del permesso;
- il possesso contestuale del permesso assieme ad un duplicato dello stesso.

È comunque prevista la sanzione accessoria della revoca del permesso nei casi in cui venga accertata la recidiva della stessa violazione nel biennio precedente alla data dell’accertamento.

In caso di revoca, potrà essere richiesto un nuovo permesso, presentando nuovamente tutta la documentazione necessaria e sempre che permangano i requisiti per ottenerlo, solo dopo un periodo di tre mesi dall’applicazione della revoca.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Il Sistema di controllo degli accessi alla Z.T.L. è finalizzato al rilevamento e successivo sanzionamento del transito dei veicoli in violazione alle disposizioni previste dalla Z.T.L., effettuato nel rispetto della riservatezza, secondo le prescrizioni emesse dal Garante per la Privacy ed andrà ad affiancarsi ai consueti controlli da parte della Polizia Municipale, che proseguirà a sanzionare i veicoli che violano le norme di disciplina della Z.T.L. sia in tema di transito che in tema di sosta.

L'uso dei permessi dovrà avvenire comunque nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del vigente C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale ove presente.

Le trasgressioni alle norme della Z.T.L. saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dall'art. 12 del presente disciplinare.

Trattandosi di un provvedimento fortemente innovativo è per sua stessa natura sperimentale.

Il Servizio Polizia Municipale si riserva di valutare, nel tempo, gli effetti prodotti dalla nuova regolamentazione, al fine di proporre ed attuare tutti i correttivi ed i miglioramenti che si rendessero necessari.

Le modifiche della disciplina della circolazione o della sosta veicolare potranno essere apportate per mezzo di Ordinanza Dirigenziale senza ricorrere alla modifica del presente regolamento, preso atto che ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D. Lgs n° 285/1992 sono di competenza della Giunta Comunale i soli provvedimenti relativi alla delimitazione e gestione della Z.T.L.

Il mancato rispetto del termine perentorio delle 48 ore dal transito in Z.T.L., per la presentazione dell'apposita comunicazione, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista per i veicoli non autorizzati.

Le comunicazioni e le richieste di informazioni potranno effettuarsi ai seguenti recapiti:

- Tel. 0577 306626
- email: ztl@comune.monteriggioni.si.it
- PEC: comunemonteriggioni@postacert.toscana.it

ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente "Disciplinare" per il funzionamento della Z.T.L., approvato dalla Giunta Comunale in data 24.12.2024 n. 187, entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l'emissione dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada).

Sono abrogate tutte le precedenti norme in contrasto con il presente disciplinare che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di transito e sosta all'interno della Z.T.L. del Castello e cessano di avere efficacia, pertanto sono automaticamente revocati, eventuali provvedimenti amministrativi incompatibili e/o in contrasto con il disciplinare medesimo.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale è autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del presente disciplinare.

Allegato1 (planimetria strade e piazze ztl)